

TI_GERICHTE 16.1997.104 vom 26. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.104

FR: TI_GERICHTE 16.1997.104 du 26 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1997.104 del 26 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.01.1998
16.1997.104

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00104 Lugano 26 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ Contro la sentenza 17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1997 da _____ e _____ con la quale gli istanti hanno chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4'400.- risultante a loro carico dal contratto di locazione sottoscritto con la convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con sentenza 15 aprile 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, accogliendo l'istanza presentata da _____, aveva respinto in via provvisoria l'opposizione interposta da _____ e _____ ai PE no. _____ e _____ dell'UEF di Locarno, loro notificati per l'incasso di fr. 4'400.- pari alle pigioni rimaste insolute per la locazione da parte di quest'ultimi di un appartamento di proprietà dell'istante nel comune di _____. 2. Con istanza 2 maggio 1997 _____ e _____ hanno chiesto il disconoscimento del menzionato debito, al quale hanno opposto in compensazione un credito di pari importo e corrispondente ai danni morali subiti a dipendenza di insulti e ingiuste accuse proferite nei loro confronti da _____ e concretizzatesi nei confronti di _____ in una denuncia penale. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo comprovato un comportamento scorretto da parte di _____ per aver ingiustamente denunciato _____ per i reati di vie di fatto, ingiuria e violazione di domicilio, e per aver ingiustamente accusato la signora _____ di aver incitato il convivente _____ a picchiarla, ha parzialmente accolto l'istanza di disconoscimento del debito formulata da _____ e _____, riconoscendo ad ognuno un importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento danni per torto morale. 4. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver riconosciuto agli istanti un importo a titolo di danni morali sebbene essi non abbiano provato né la pretesa e tantomeno il suo quantum. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 5.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. L'art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell'offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. La prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito: accertata l'esistenza di queste condizioni, occorre ancora che l'offesa subita sia particolarmente grave (Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671). L'onere della prova circa l'esistenza di un torto morale cagionato da un agire illecito, compete alla parte che se ne prevale (Tercier , Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice gli istanti non solo non hanno provato di aver subito un'offesa di una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario ma neppure hanno provato un agire illecito a carico di controparte, ritenuto che come correttamente rilevato da quest'ultima nel suo ricorso il solo fatto di aver sporto querela penale -peraltro nei soli confronti di _____ - non costituisce certo un comportamento illecito, ciò a maggior ragione quando, come in concreto, l'esito del procedimento penale è ancora incerto (Brehm in Commentario bernese, n. 27 ad art. 49 CO). Mancando qualsiasi prova di un agire offensivo della convenuta nei confronti degli istanti, la sentenza pretorile che ha loro riconosciuto un'indennità a titolo di torto morale sulla base dell'art. 49 CO è arbitraria siccome non conforme al diritto e alle risultanze istruttorie onde il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento alla violazione degli art. 8 CC e 49 CO, deve essere accolto. 7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare in solido dagli istanti, rimangono a loro carico con l'obbligo solidale di rifondere alla convenuta _____ l'importo di fr. 400.- per ripetibili. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, devono essere poste a carico di _____ e _____ in solido, ai quali viene pure fatto obbligo in solido di versare a _____ l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di

questa sede. III. Intimazione a: - _____ - _____ - _____ Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.